



Città di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORDINANZA N 16 del 04/04/2022

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 del T.U.E.L. e art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, finalizzata alle operazioni di recupero e smaltimento di POSIDONIA proveniente dai lavori in corso presso il porto di Marinella di Selinunte di competenza e cura dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, quali rifiuti non pericolosi da trattare in regime semplificato presso l'impianto denominato Polo Tecnologico Integrato sito in C/da Airone del Comune di Castelvetrano.

Il sottoscritto Dott. Vincenzo Caime, nell'esercizio delle funzioni dirigenziali attribuite dal Sindaco con determina sindacale n. 32 del 09/02/2021 che, sottoscrivendo in calce, attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n°6/2013 e del Codice di comportamento interno:

PREMESSO CHE:

- con Circolare del Ministero dell'Ambiente, prot. 0005982/RIN del 22/04/2016, sono stati diramati chiarimenti interpretativi ed attuativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di individuare strumenti utili per il corretto esercizio del potere d'ordinanza ed evitare, conseguentemente, l'adozione di provvedimenti che contravvengano alla normativa vigente;
- la suddetta Circolare indica i presupposti indefettibili per l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti, tra i quali:
 - **l'urgenza**, da intendersi come impossibilità di differire l'intervento in relazione alla ragionevole previsione di un danno imminente;
 - **la contingibilità** intesa come urgente necessità di provvedere per far fronte, con efficacia ed immediatezza, a situazioni non prevedibili di pericolo attuale od imminente per la tutela di interessi pubblici rilevanti;
 - **l'impossibilità di provvedere altrimenti**, atteso che il potere di ordinanza è esercitabile solo in mancanza di strumenti ordinari idonei ad affrontare l'emergenza;

TENUTO CONTO della sussistenza di tutti i presupposti per l'adozione di una ordinanza ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, finalizzato alla individuazione di un impianto presso il quale effettuare le operazioni di smaltimento e recupero della POSIDONIA proveniente dai lavori in corso presso il porto di Marinella di Selinunte di competenza ed a cura dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, quali rifiuti non pericolosi da trattare in regime semplificato, così come emerso nel corso delle riunioni preparatorie indette dalla SRR Trapani SUD a seguito di istanza del Dipartimento Regionale alle Infrastrutture, giusta nota prot. 12038 del 2 marzo 2022, del 16 e del 21 marzo 2022;

ATTESO CHE, come risulta dalle note trasmesse dal predetto Dipartimento regionale, prot. n. 12038 del 02/03/2022 e prot. n. 18904 del 24/03/2022, sono presenti situazioni di eccezionale ed urgente necessità che obbligano a garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, con la conseguenza che risulta necessario adottare apposita ed urgente ordinanza ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, per derogare alla gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO CHE, al fine di dare adeguata contezza delle ragioni sottese all'adozione della presente ordinanza, è necessario riportare per estratto alcune precisazioni contenute nella già citata Circolare ministeriale del 22.04.2016 e precisamente:

- *“Quanto al rapporto delle menzionate previsioni con altri strumenti emergenziali, è opportuno evidenziare quanto segue. L'articolo 191, primo comma, fa espressamente salva la possibilità di far ricorso alle ordinanze di protezione civile ex articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Dunque, ove le situazioni di emergenza non fossero fronteggiabili con gli strumenti di cui all'articolo 191, sarà sempre possibile far ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della menzionata legge n. 225 del 1992.”*

Date le circostanze rilevate e gli approfondimenti svolti nel corso delle riunioni preparatorie, effettuate in collaborazione con la SRR Trapani Sud, non sono state accertate situazioni di emergenza tali da far ritenere adottabili strumenti ex legge n. 225/1992;

- *“Diverse conclusioni devono invece essere raggiunte in relazione alla possibilità di utilizzare, da parte del Sindaco, lo strumento delle ordinanze contingibili e urgenti previste dagli articoli 50 e 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000 per perseguire le finalità indicate dall'art. 191, primo comma, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Difatti, viste le notevoli differenze intercorrenti, è da escludere che i diversi provvedimenti contingibili ed urgenti siano equipollenti e possano essere utilizzati in modo indistinto. Infatti, la normativa predisposta dai menzionati articoli 50 e 54 ha carattere generale e rispetto ad essa la disciplina di cui all'articolo 191 in commento assume carattere evidentemente speciale. Da qui la conclusione secondo la quale per far fronte alle specifiche emergenze di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, non sarà possibile far uso dello strumento generale, dovendo viceversa applicarsi la disciplina speciale. Infatti, lo strumento emergenziale predisposto dalla norma in esame, in virtù delle assolute peculiarità, ambientali e sanitarie, del tema trattato, è caratterizzato da una normativa avente profili altrettanto peculiari che non potrà in alcun modo essere elusa tramite l'utilizzazione dei più generici strumenti di cui agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Conseguentemente, l'Autorità deliberante dovrà individuare il corretto regime giuridico del provvedimento adottato tenuto conto che, in materia di ordinanze contingibili ed urgenti, coesistono regimi normativi differenti e non equipollenti.”*

CHE, nel caso che ci occupa, la disciplina speciale sui rifiuti è contenuta nella parte IV del Testo Unico in materia ambientale, che agli articoli 196, 197 e 198 declina le competenze per materia delle regioni (*programmatici ed autorizzativi*), delle province (*di controllo*) e dei comuni (*di gestione*);

CHE, pertanto, riconosciuta la propria competenza per materia e per territorio, l'adozione dell'ordinanza ex art. 191, destinata ad autorizzare deroghe alle operazioni di smaltimento e recupero di POSIDONIA, rientra nella potestà del Sindaco del Comune di Castelvetrano nel quale territorio si trova sia il porto di Marinella di Selinunte che l'impianto denominato Polo Tecnologico Integrato, sito in C/da Airone;

ATTESO CHE è necessario procedere all'autorizzazione di una particolare gestione del servizio di smaltimento e recupero della POSIDONIA, proveniente dallo specchio d'acqua del porto di Marinella di Selinunte, nell'ambito dei lavori di cui sopra in corso di realizzazione da parte della Regione Siciliana, Dipartimento delle infrastrutture, in deroga alle norme del TUA di seguito espressamente richiamate, ai sensi del citato art. 191, comma 3, avvalendosi dell'impianto indicato dal Presidente della SRR e presente sul territorio del Comune di Castelvetrano ed in particolare dello stabilimento denominato “Polo Tecnologico Integrato”, sito nella locale C/da Airone,

dandosi atto che gli oneri derivanti da tale attività sono posti interamente a carico della Regione Siciliana in quanto Stazione appaltante e produttore del rifiuto di cui sopra;

PRESO ATTO CHE la SRR Trapani Sud con la relazione del 25/03/2022 ha dichiarato di essere in possesso di idonea organizzazione per esercitare il predetto servizio di smaltimento e recupero della POSIDONIA in quanto rifiuto codificato con codice CERR 20.01.02, in regime semplificato, presso l'impianto denominato Polo Tecnologico Integrato di Castelvetrano, che è al momento inserito tra i beni nella disponibilità della Curatela Fallimentare della Società Belice Ambiente S.p.A.;

Preso atto, inoltre, delle richieste di interventi urgenti formulate dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipart. Infrastrutture - prot. n. 18904 del 24.03.2022 e dall'Asp di Trapani - Distretto di Castelvetrano - Ufficio Igiene prot. n. 194 del 01.04.2022 al fine di ottenere un intervento volto almeno alla mitigazione dei rischi per la salute pubblica e dell'ambiente in area fortemente antropizzata e inserita in contesto urbano fruibile da parte della cittadinanza e dei visitatori quale è proprio il porto di Marinella di Selinunte e che non appaiono praticabili soluzioni alternative a scongiurare il rischio paventato dalle competenti Autorità, né strumenti alternativi, giuridicamente possibili, che consentano di fare fronte alla eccezionale situazione venutasi a creare, con rischio di aggravamento del pericolo all'igiene, alla sanità pubblica e dell'ordine pubblico e sociale;

ATTESO CHE:

- al fine di consentire, come richiesto dal Dipartimento Regionale per le Infrastrutture e tenuto conto della disponibilità manifestata dalla SRR Trapani Sud, il servizio di smaltimento e recupero della POSIDONIA proveniente dal porto di Marinella di Selinunte, quale rifiuto biodegradabile non pericoloso - codice CER 20.02.01 - occorre ordinare l'utilizzazione della porzione dell'impianto denominato "Polo Tecnologico Integrato" meglio descritto nella planimetria predisposta dalla medesima SRR ed allegato alla presente proposta, per un quantitativo massimo di 10.000 tonnellate/anno;

- la combinazione di recupero e smaltimento dei predetti rifiuti non pericolosi, in ragione del quantitativo massimo annuo, rientra nei limiti di cui alle procedure semplificate ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006;

- occorre procedere in deroga a quanto previsto dall'art. 216 sopra richiamato, nonché alle altre norme di seguito indicate, per fronteggiare l'emergenza sopra descritta;

- per l'impianto in oggetto, come precisato nella relazione sopra richiamata da parte della SRR Trapani Sud, con la nota 44054 del 26.7.2012 il Servizio 1 - VAS/VIA dell'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale dell'Ambiente effettuata la verifica di assoggettabilità di cui all'art.20 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., riteneva che il progetto relativo all'impianto di compostaggio interno al Polo Tecnologico Integrato sito in Contrada "Airone" nel Comune di Castelvetrano "non doveva essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall'art.23 del medesimo decreto" dettando tuttavia prescrizioni;

- la SRR Trapani SUD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha assicurato di potere esercitare la gestione della porzione del Polo Tecnologico Integrato nel rispetto delle prescrizioni già impartite dagli Uffici regionali competenti, ed ha assunto l'impegno a rispettare le ulteriori specifiche prescrizioni che sono state impartite dai soggetti competenti a rendere i pareri sulla presente proposta di ordinanza, nello specifico l'ARTA, l'ASP Trapani, i Vigili del Fuoco ed il Libero Consorzio Comunale di Trapani, presenti alle prodromiche conferenze di servizio di cui sopra;

ATTESO CHE:

- come comunicato dalla SRR Trapani SUD, ad oggi sono risultate vane le reiterate notifiche di "atti di diffida ed intimazione" effettuati nei confronti della Curatela del Fallimento Belice Ambiente S.p.A., sia dalla SRR che della Regione Sicilia, finalizzati al trasferimento immediato ed urgente della proprietà in capo alla SRR Trapani Provincia Sud S.p.A. Soc. Cons dell'intero complesso immobiliare, in uno al relativo impianto di compostaggio, insistente su terreno ricadente in Castelvetrano e distinto nel NCT al fg. 40, partt. 18, 19, 58 e fg. 41, partt. 160 e 176, denominato "Polo Tecnologico di Contrada Airone";

- come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Castelvetrano il 31.3.2021 Reg. n. 280, il terreno su cui sorge l'impianto ha la destinazione di "Polo Tecnologico Integrato" per il trattamento rifiuti le cui norme di attuazione sono definite dal progetto esecutivo approvato con l'ordinanza n. 739 del 22/07/2005 del Commissario delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia, non già con la destinazione E1 (Verde agricolo) indicata senza specificazione alcuna anche nel corrente avviso di vendita diramato dalla Curatela Fallimentare il 7 marzo 2022 a cura della società "Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a.";

- considerato, peraltro, che la suddetta struttura costituisce l'unico sito nel territorio comunale idoneo allo stoccaggio temporaneo del citato rifiuto, ove sono allocati i capannoni e gli impianti già utilizzati allo scopo sia a seguito di Ordinanza del Presidente *pro tempore* della Regione Siciliana n. 12/Rif del 22.07.2016, nonché con successiva Ordinanza della Commissione Straordinaria del Comune di Castelvetrano, nominata di cui al D.P.R. del 7.6.2017, n. 45 dell'11.06.2018, alla cui istruttoria e contenuto si rimanda, evitando superflue duplicazioni;

PRECISATO, pertanto, che il presente provvedimento viene adottato in deroga al combinato disposto delle seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, tutte facenti capo alla competenza della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 196 del TUA, ed in particolare:

- **Art. 3/bis, comma 2;**
- **Art. 177;**
- **Art. 183;**
- **Art. 196;**
- **Art. 197;**
- **Art. 216;**

CHE la presente ordinanza è adottata **in deroga alla L.r. n. 9 dell'8 aprile 2010, art. 3, comma 1, lettera e)**;

ACQUISITI i prescritti pareri preliminari favorevoli con prescrizioni, allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta della presente ordinanza:

1. Parere A.R.P.A. inviato il 16/03/2022, prot. n. 11024;
2. Parere ASP Trapani - Ufficio Igiene di Castelvetrano prot. 194 del 01/04/2022 acquisito al prot. generale dell'Ente al n. 13791 del 01.04.2022;
3. Parere Vigili del Fuoco pratica 98178 - prot. 7220 del 29.03.2022;
4. Parere del Libero Consorzio Comunale di Trapani n.10782 del 01.04.2022 acquisito al prot. generale dell'Ente al n. 13894 del 01.04.2022;

PROPONE

1. ai fini della immediata tutela della salute pubblica e dell'ambiente, dato l'accertato verificarsi di situazioni di eccezionale ed urgente necessità, attestati dalle relazioni trasmesse dal Dipartimento Regionale per le Infrastrutture, citate in premessa e delle contestuale verifica che non si possa altrimenti - ed altrettanto tempestivamente - provvedere nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, del D.lgs. 152/2006 per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte, in via temporanea ed urgente e **per il periodo massimo di mesi sei, decorrenti dal giorno di emissione della presente ordinanza**, di autorizzare il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione della POSIDONIA oceanica proveniente dal porto di Marinella di Selinunte, caratterizzata quale rifiuto biodegradabile con codice CERR 20.02.02, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e nocimento alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria nel territorio del Comune di Castelvetrano, ivi compresa Località di Marinella di Selinunte;

2. disporre che, in via temporanea ed urgente, **per il periodo massimo di mesi sei, decorrenti dal giorno di emissione della presente ordinanza**, la porzione di impianto denominato Polo Tecnologico, esattamente identificata nella planimetria allegata al presente atto con la lettera "A", venga consegnata dal Curatore Fallimentare della Belice Ambiente S.p.A. e/o dal legale rappresentante *pro tempore*, alla SRR Trapani SUD, senza alcun corrispettivo a carico di quest'ultima affinché ne assuma la custodia e la gestione per l'esecuzione del presente provvedimento contingibile ed urgente;
3. autorizzare la SRR Trapani Sud, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ad effettuare la gestione della porzione di impianto denominata "Polo Tecnologico Integrato", di cui all'allegato "A" al presente provvedimento, per **il periodo massimo di mesi sei, decorrenti dalla emissione della presente ordinanza**, al fine di effettuare le operazioni di smaltimento (D15 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs.152/06) e recupero (R13 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06) della POSIDONIA proveniente dai lavori in corso presso il porto di Marinella di Selinunte a cura dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, individuato quale produttore del rifiuto e come tale onerato di assicurare il prelievo ed il trasporto con mezzi idonei e con la compilazione dei formulari prescritti dall'art. 193, comma 1, del D.L.vo 152/06, quali rifiuti non pericolosi da trattare in regime semplificato nel limite massimo di 10.000 tonnellate, nel rispetto del limite di cui al D.M. 5.2.1998, secondo il ciclo di lavorazione descritto nella relazione trasmessa dalla medesima SRR con la nota prot. 616 del 25/03/2022, nonché nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri resi dai soggetti competenti in materia di tutela ambientale, della salute pubblica e della disciplina antincendio, da intendersi di seguito ripetuti e trascritti;
4. dare atto che gli oneri derivanti da tale attività sono posti in via esclusiva a totale carico della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Infrastrutture in qualità di produttore del rifiuto e di Stazione appaltante dei lavori di che trattasi;
5. di riservarsi di revocare la presente ordinanza, ove dovessero venir meno i presupposti che l'hanno determinata

il Responsabile della Direzione
Arch. Vincenzo Caime

IL SINDACO
preso atto di quanto sopra

nel condividere le ragioni di fatto e di diritto formulate dall'Arch. Vincenzo Caime in qualità di proponente, approva e fa propri integralmente i superiori contenuti ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e, per l'effetto,

ORDINA

di dare immediata esecuzione alla superiore Ordinanza, come sopra riportata, il cui contenuto deve intendersi integralmente ripetuto e trascritto, ai fini della salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e di igiene pubblica e nel rispetto dell'Ordinamento di cui al Codice dell'Ambiente e delle norme sopra citate, nonché per le motivazioni tutte ivi rassegnate

DISPONE

La trasmissione per l'esecuzione:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri (pec: presidente@pec.governo.it);
- al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (pec: MATTM@pec.minambiente.it);
- al Ministero della Salute (pec: segn@pec.postacert.sanita.it);
- al Presidente della Regione Siciliana (pec: presidente@certmail.regione.sicilia.it);
- all'Assessore Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti (pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it);
- all'Assessore Regionale all'Energia e ai Servizi di P.I. (pec: assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it);

- all'Assessore Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità (pec: assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it);
- al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità (pec: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it);
- al Prefetto di Trapani (pec: protocollo.preftp@pec.interno.it);
- al Libero Consorzio Comunale di Trapani (pec: provincia.trapani@cert.prontotop.net);
- Al Questore della Provincia di Trapani (pec: gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it);
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani (pec: tpp30336@pec.carabinieri.it);
- Al Comando di Polizia Municipale di Castelvetro (pec: rraccuglia@pec.comune.castelvetro.tp.it);
- all'ASP di Trapani (pec: direzione.generale@pec.asptrapani.it);
- all'ARPA (pec: arpatrapani@pec.arpa.sicilia.it);
- Alla SRR Trapani SUD (pec: srrtrapanisud@pec.it);
- Al Giudice delegato del fallimento Belice Ambiente S.p.A. c/o Tribunale di Sciacca (email: valentina.stabile@giustizia.it)

Al Curatore Fallimentare della Belice Ambiente S.p.A., Dott. Giuseppe Antonio Lentini (pec: giuseppeantonio.lentini@pec.commercialisti.it; as1-16beliceambienteatop2@legalmail.it);

- All'Albo Pretorio;
- Sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente, per le forme idonee e adeguate di pubblicità e informazione;

AVVERTE

Che è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e domanda a tutti gli organi competenti previsti dal D.Lgs. 152/2006 l'espletamento dei controlli volti al rispetto del presente provvedimento.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge da parte degli organi di polizia e di controllo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Palermo entro 60 giorni previsti dal vigente Codice del Processo Amministrativo;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, con gli adattamenti all'ordinamento costituzionale, entro 120 giorni, in quanto trattasi di provvedimento adottato in via sostitutiva di poteri del Presidente della Regione siciliana.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla notificazione del presente provvedimento.

Castelvetro, 04 aprile 2022

IL RESPONSABILE VI DIREZIONE

(Arch. Vincenzo Caime)

F.to Vincenzo Caime

IL SINDACO

(Dott. Enzo Alfano)

F.to Enzo Alfano